

TI_GERICHTE 36.2010.60 vom 18. Mai 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2010.60

FR: TI_GERICHTE 36.2010.60 du 18 mai 2011

IT: TI_GERICHTE 36.2010.60 del 18 maggio 2011

Regeste

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Notifica al datore di lavoro in CH non significa che l'atto è entrato nella sfera d'influenza dell'ass. UAM non ha provato che DL era legittimato a ritirare invii raccomandati all'ass. Basarsi su dichiarazioni dell'ass. Buona fede. Reclamo tempestivo

Erwägungen

E. 25

maggio 2009 siano tardive, essendo manifestamente trascorsi 30 giorni per formulare reclamo, d'avviso del TCA, questa tesi non può essere tutelata, va ricordato (STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3) che un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 no. U 434 pag. 329), detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich") del destinatario (DTF 136 V 295 consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5 maggio 2008, consid. 4.2). Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento), nel caso in esame, alla luce degli atti a disposizione, non è certo possibile affermare che il ritiro, da parte di _____, della raccomandata del 19 febbraio 2009 destinata al ricorrente, sia entrata nella sfera d'influenza dell'assicurato e che quindi abbia esplicito automaticamente effetti nei confronti del destinatario, va al riguardo rammentato che, visto che si tratta di stabilire la tempestività del reclamo in ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. sentenza 9C_675/2009 del 26 maggio 2010; cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3), la prova della conclusione che la decisione d'affiliazione sia giunta tempestivamente nella sfera d'influenza del ricorrente non è stata apportata dall'amministrazione, la Cassa non ha infatti dimostrato in maniera incontrovertibile che il datore di lavoro dell'assicurato era autorizzato a ritirare gli invii per l'interessato e nemmeno che quest'ultimo tollerasse il ritiro sistematico degli invii postali a lui destinati, dagli atti di causa non risulta nemmeno che il datore di lavoro fosse titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze, per ritirare le raccomandate indirizzate al ricorrente, il datore di lavoro dell'assicurato ha semplicemente dichiarato di avere sì ricevuto la raccomandata del 19 febbraio 2009 dell'allora Ufficio assicurazione malattia, ma che in quel momento il destinatario non era presente in azienda siccome all'estero per lavoro (doc. A), in tale evenienza l'UAM, a cui, va ribadito, spettava l'onere, non è stato in grado di fornire la prova, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza dell'assicurato, di conseguenza, ci si può e deve basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere venuto a conoscenza della decisione di affiliazione all'assicurazione malattia svizzera soltanto con la consegna, il 30 aprile 2009, di detta decisione da parte del suo datore di lavoro una volta rientrato a _____ da un viaggio di lavoro (DTF 136 V 295 consid. 5.9), un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (DTF 136 V 295 consid. 5.10; sul tema v. anche Donzallaz, op. cit., n. 1203 segg.; più in generale sull'applicazione, in mancanza di disposizione specifica contraria, dei principi di procedura di diritto interno anche in ambito convenzionale cfr. DTF 128 V 318), ora, avendo prontamente reagito il 25 maggio 2009 (doc. 3) inviando un'e-mail all'UAM, in cui ha spiegato di avere ricevuto nelle proprie mani soltanto il 30 aprile 2009 la raccomandata del 19 febbraio 2009 giunta a _____ il 2 [recte : verosimilmente il 20] febbraio 2009, dato che per necessità lavorative trascorre molti mesi all'anno in _____ ed in _____ e solo alcune volte all'anno si reca nella sede di _____, il ricorrente non ha agito tardivamente (DTF 136 V 295 consid. 5.10) contro la decisione d'affiliazione d'ufficio inviata al suo datore di lavoro, alla luce delle considerazioni esposte, il reclamo del 25 maggio 2009 dell'assicurato non deve quindi essere considerato tardivo; il fatto che il ricorrente abbia usato un e-mail per rivolgersi all'amministrazione con il suo reclamo non può essergli di pregiudizio. Infatti, nell'ambito dell'applicazione della LPGA e dell'OPGA – qui non applicabili all'UAM per le procedure in discussione –, l'opposizione alle decisioni deve avvenire in forma scritta od oralmente durante un colloquio con successiva sottoscrizione da parte dell'opponente e del suo patrocinatore del relativo verbale steso. Se i requisiti di forma non sono rispettati l'amministrazione deve concedere un congruo termine all'opponente per rimediare al difetto, sotto comminatoria di non entrata nel merito. Questa regola discende dal rispetto del principio di buona fede e dal dovere di informazione che incombe alle amministrazioni. In concreto la stessa (art. 10 cpv. 5 OPGA) deve essere applicata analogicamente anche nell'ambito delle procedure come quella qui in discussione. Alla luce di un reclamo presentato in forma non corretta il reclamante deve essere reso attento al difetto e deve essere posto in misura di rimediarsi a breve termine, ciò anche se l'amministrazione ritenga che il reclamo stesso, come in questo caso, sia intempestivo. Come detto la forma usata dal ricorrente per il reclamo, visto quanto precede, non lo deve pregiudicare. Il suo atto deve

essere considerato tempestivo; come specificato in precedenza il Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può esaminare nel merito l'affiliazione del ricorrente alla Cassa malati _____, sarà compito dell'amministrazione – cui gli atti sono rinviati – provvedere a ciò con la decisione su reclamo in cui dovrà tenere conto della giurisprudenza nel frattempo emessa dal TF; in queste condizioni la decisione su reclamo deve essere annullata ed il ricorso accolto, si ribadisce quindi che l'amministrazione, alla quale l'incarto va rinviato, dovrà di conseguenza emettere una nuova decisione su reclamo tenendo conto delle censure sollevate dal ricorrente (non ha mai ricevuto il formulario TI1, numerose assenze prolungate dal luogo di lavoro in Svizzera, affiliazione al sistema sanitario italiano, ecc.), malgrado sia vincente in causa, siccome non è patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPG) il ricorrente non ha diritto a ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.